

AUTOSCUOLE

Attualmente (a seguito della riforma introdotta con la L. 40/2007 all'art. 123 del D. Lgs. 285/1992 –CdS- e con la L. 122/2010 all'art.19 L. 241/90), l'avvio dell'attività di autoscuola non è più soggetta a preventiva autorizzazione ma a SCIA.

Controlli

La vigilanza amministrativa e tecnica nel comparto autoscuole comprende l'attività di controllo nell'esercizio dell'attività di autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, come da elenco allegato.

Modalità di avvio ed esperimento dei controlli

L'attività di controllo viene avviata presso le Imprese all'interno di una programmazione d'ufficio annuale o su pervenuta segnalazione circostanziata.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e di emissione di provvedimenti per carenza di requisiti prende avvio dagli accertamenti svolti dagli organi di controllo (funzionari della Città metropolitana e Forze dell'ordine). L'accertamento può essere effettuato anche a seguito di segnalazione da parte di altra Autorità pubblica o pervenuta da privato, per irregolarità di cui venga a conoscenza.

La struttura competente in materia di trasporti può accedere, per il completamento delle attività in questione, a banche dati detenute da Enti pubblici ed acquisisce certificazioni e informazioni presso le competenti Autorità.

Tipologia provvedimenti

L'art. 123 CdS prevede una serie di violazioni e/o ipotesi di carenza di requisiti, alle quali si applicano provvedimenti o sanzioni non pecuniarie (commi 8, 9 e 9 bis) e/o pecuniarie (commi 11, 11 bis e 12), queste ultime anche accompagnate da sanzioni amministrative accessorie.

I provvedimenti per carenza di requisiti e le sanzioni non pecuniarie sono accertate e contestate dai funzionari preposti all'attività di vigilanza e dagli organi di polizia.

Le sanzioni pecuniarie sono accertate e contestate dai funzionari preposti all'attività di vigilanza e dagli organi di polizia. Ad esse si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del capo I, sezione I del Titolo VI del CdS.

Le sanzioni pecuniarie (art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000) per le violazioni alle norme del regolamento della Città metropolitana di Venezia, che non rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 123 del CdS, sono disciplinate esclusivamente dalla L. 689/1981.

Sul piano procedurale:

- ✓ l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra e delle sanzioni non pecuniarie segue l'art. 336 del DPR 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) e la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo;

N.B.: le sanzioni pecuniarie possono essere contestate unitamente alla diffida.

Modalità di contestazione ed esercizio dei diritti dell'impresa

In occasione delle ispezioni effettuate dagli addetti dell'Ente nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le eventuali irregolarità o le carenze riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare dell'autoscuola, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile legale dell'autoscuola/centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro di norma quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, possono esser fatte pervenire le proprie giustificazioni (eventualmente con richiesta di audizione) alla struttura competente della Città metropolitana. Il verbale costituisce normalmente comunicazione d'avvio del procedimento.

Qualora per le violazioni commesse siano previste sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, l'atto di accertamento e contestazione ne indica l'importo [che corrisponde alla misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento (accertamento e notifica)], da pagare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

N.B. la presentazione degli scritti difensivi non sospende i termini per il pagamento, mentre l'eventuale pagamento estingue il procedimento e gli scritti difensivi non saranno presi in considerazione.

Nelle more dell'espletamento della procedura la struttura competente della Città metropolitana può comunque adottare le misure urgenti ritenute più idonee, comprese quelle cautelari a garantire l'osservanza della normativa vigente.

Conclusione del procedimento

Qualora l'Ufficio preposto ritenga di accogliere interamente le giustificazioni contenute negli scritti difensivi o espresse in sede di audizione degli interessati, e qualora l'accertamento non sia ritenuto fondato (con esplicita motivazione contenuta nel provvedimento finale), il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione degli atti, a cura del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti. Analogamente, nell'ipotesi di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue.

Qualora, invece, l'Ufficio preposto ritenga di non accogliere gli scritti difensivi, ovvero questi non siano stati presentati ovvero siano stati presentati oltre il termine concesso, e nelle ipotesi di inottemperanza alla diffida, a seguito di valutazione della gravità delle violazioni contestate o carenze accertate nelle ipotesi concrete, il Dirigente della struttura competente della Città metropolitana di Venezia può adottare:

- le sanzioni non pecuniarie di cui all'art. 123 commi 8 (sospensione attività), comma 9 lett. c (revoca attività quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio), o provvedimenti negativi di cui al comma 9, lett. a) e b) (revoca per mancanza di requisiti morali e capacità finanziaria), comma 9 bis (revoca dell'idoneità tecnica);
- le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, mediante Ordinanza ingiunzione, con la quale determina la somma dovuta per la violazione, ne ingiunge al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido il pagamento da effettuare nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ingiunzione.
- per le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 123 del Codice della Strada si applicano norme del capo I, sezione I del Titolo VI del medesimo Codice.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia Mercerie dell'Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale : pagamento sanzione violazione attività di autoscuola;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: pagamento sanzione violazione attività di autoscuola;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: pagamento sanzione violazione attività di autoscuola;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link <http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html>

Organo competente alla decisione sul provvedimento finale:

Dirigente del Servizio Trasporti

Termine di conclusione del procedimento: giorni 90 dall'accertamento (solo per le sanzioni non pecuniarie), per le sanzioni pecuniarie valgono i termini previsti dalla L. 689/1981 o del CdS

Organo Sostitutivo:

Segretario generale

Ricorsi avverso il provvedimento finale:

- contro i provvedimenti sanzionatori non pecuniari (diffida-sospensione-revoca) possono essere presentati:
 - ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento
- contro i provvedimenti sanzionatori pecuniari, emessi in base all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (ordinanze-ingiunzioni di pagamento), può essere presentata opposizione mediante ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
- contro i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 123 del Codice della Strada, possono essere proposti :
 - 1) ricorso al prefetto, contro i verbali di contestazione nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione;
 - 2) ricorso davanti al giudice di pace, contro il verbale di accertamento o l'ordinanza ingiunzione di pagamento del prefetto, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento o di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto.

Normativa di riferimento:

art. 123 del D. Lgs. 285/1992;

art. 336 del DPR 495/1992;

L. 241/1990;

L. 689/1981;

Regolamento della Città metropolitana per l'attività di autoscuola e di centro di istruzione;

A chi rivolgersi:

Responsabile del procedimento:

Nicola Fusco, tel. 041-2501984

Collaboratore dell'istruttoria:

Ivano Modenese, tel 041-2501263

Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 13:00 (Previo appuntamento telefonico ai recapiti sopra indicati)

e-mail: autoscuole.agenzie@cittametropolitana.ve.it

Casella di posta certificata: trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Provvedimenti sanzionatori in materia di autoscuola / centri di istruzione automobilistica

Provvedimento	Normativa applicabile	Normativa applicabile al procedimento	Illeciti sanzionabili
Diffida	art. 336 del DPR 495/1992	art. 336 del DPR 495/1992	consiste nell'ammonimento scritto al Titolare/Legale Rappresentante di Autoscuola/centro di Istruzione automobilistica, nell'esercizio dell'attività d'impresa, a tenere comportamenti conformi alle disposizioni normative vigenti in materia. Il provvedimento di diffida può contenere un termine entro il quale il trasgressore deve eliminare le irregolarità riscontrate e/o deve provvedere ad ottemperare a quanto richiesto dalla struttura competente della Città metropolitana di Venezia, per non incorrere in sanzioni più gravi (sospensione, revoca) previste dall'art. 123 del D. Lgs. 285/1992. La diffida costituisce inoltre, di per sé, un provvedimento sanzionatorio.
Sospensione dell'attività da 1 a 3 mesi	art. 123 – comma 8, D. Lgs. 285/1992	art. 336 DPR 495/1992 L. 241/1990	a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dalla struttura competente della Città metropolitana; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla struttura competente della Città metropolitana ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
Revoca dell'attività	art. 123 – comma 9, D. Lgs. 285/1992	art. 336 DPR 495/1992 L. 241/1990	a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; c) quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio
Revoca dell'idoneità tecnica del titolare	art. 123 – comma 9 bis D. Lgs. 285/1992	art. 336 DPR 495/1992 L. 241/1990	per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione
Sanzione pecuniaria da € 10.890,00 ad € 16.335,00 Sanzione accessoria: immediata chiusura dell'autoscuola e cessazione della relativa attività	art. 123 – comma 11, D. Lgs. 285/1992	norme del capo I, sezione I e II, del titolo VI del D. Lgs. 285/1992	Esercizio in carenza di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o di requisiti
Sanzione pecuniaria da € 10.890,00 ad € 16.335,00 Revoca dell'idoneità tecnica (vedi sopra)	art. 123 – comma 11 bis, D. Lgs. 285/1992	norme del capo I, sezione I e II, del titolo VI del D. Lgs. 285/1992 L. 241/1990	Esercizio abusivo: l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dall'art. 123 costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. E' soggetto alle sanzioni chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola.
Sanzione pecuniaria da €169,00 ad €680,00	art. 123 – comma 12, D. Lgs. 285/1992	norme del capo I, sezione I e II, del titolo VI del D. Lgs. 285/1992	Insegnamento senza abilitazione: chiunque insegni teoria nelle autoscuole o istruisca alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato.
Sanzione pecuniaria	art. 7 bis D. Lgs.	L. 689/1981	Può essere comminata unitamente alla diffida (vedi sopra) per la violazione delle norme contenute nel regio-

da € 25,00 ad € 500,00	267/2000		<p>lamento della Città metropolitana che non comportino, di per sé, le sanzioni già previste dalla normativa sopra citata.</p> <p>In via esemplificativa si possono ricordare i casi di:</p> <p>1. Omesse comunicazioni alla struttura competente della Città metropolitana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione di orari di apertura al pubblico dell'ufficio; - variazioni dei suddetti orari, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura settimanale; - le tariffe applicate per le singole attività svolte, su specifica richiesta alla struttura competente in materia di trasporti della Città metropolitana; - restituzione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dalla struttura competente della Città metropolitana - eventi che incidono sul mantenimento di uno dei requisiti (requisito morale, requisito professionale, capacità finanziaria, disponibilità locali, materiale didattico ; - modifiche nella titolarità dell'impresa abilitata ovvero nella struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione sociale, subentro mortis causa); - modifiche (interventi/ristrutturazioni) apportate ai locali; - l'inserimento dei veicoli nel parco veicolare, ovvero la relativa dismissione entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano; <p>2. Omessa esposizione, nei locali dell'autoscuola, oppure esposizione non visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avviso che informi che la durata minima delle lezioni di teoria e delle esercitazioni di guida è, rispettivamente, di un'ora e di 30 minuti; - avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di segnalare alla struttura competente in materia di trasporti della Città metropolitana la violazione delle norme in materia di autoscuola; - l'elenco delle tariffe applicate per le singole attività svolte; <p>3. Tariffario</p> <ul style="list-style-type: none"> - inosservanza delle tariffe esposte; <p>4. Registro iscrizione allievi</p> <ul style="list-style-type: none"> - errata od omessa trascrizione della data di iscrizione - irregolarità nella tenuta del registro, per mancato aggiornamento dello stesso in base ai criteri di cronologia ed immediatezza - mancata tenuta del registro; <p>5. Arredamento e materiale didattico</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza solo di alcuni elementi e materiale didattico
------------------------	----------	--	---

			6. Parco veicolare - utilizzo di veicoli non presenti nel parco veicolare dell'autoscuola;
--	--	--	--

In tutte le ipotesi di sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, sopra indicate, si deve considerare l'aggiornamento degli importi delle sanzioni ai sensi dell'art. 195 comma 3 del codice della Strada